



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

VERBALE N. 17 DEL 12.04.2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE CONFERIMENTO DELLA ATTIVITÀ GESTIONALI DEL SERVIZIO IDRICO DI HIDROGEST SPA ALLA NUOVA SOCIETÀ HIDROGEST GESTIONE SPA, A CAPITALE MISTO PUBBLICO E PRIVATO, CON SOCIO SELEZIONATO MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA

L'anno duemilaundici il giorno dodici del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1	CORRADO CENTURELLI	SINDACO	P
2	BUTTI ANTONIO	VICE-SINDACO	P
3	GRITTI ANDREA	CONSIGLIERE	P
4	SALA GIANLUCA	CONSIGLIERE	P
5	CARLI GIANNI ANDREA	CONSIGLIERE	P
6	CAIRONI SERGIO	CONSIGLIERE	P
7	QUADRI ALBERTO	CONSIGLIERE	P
8	LONGHI MARIO	CONSIGLIERE	P
9	CENTURELLI LAURA	CONSIGLIERE	P
10	VILLA GIAMBATTISTA	CONSIGLIERE	P
11	COLORI ANDREA	CONSIGLIERE	P
12	MAFFEIS PARIDE	CONSIGLIERE	P
13	LONGHI ROSSANO	CONSIGLIERE	A
14	RICCIOLI FERDINANDO	CONSIGLIERE	A
15	CONSONNI SANTO	CONSIGLIERE	A
16	FERRARI IVANO	CONSIGLIERE	P
17	FERRATI CARLA	CONSIGLIERE	AG
		Totale Presenti	13
		Totale Assenti	4
		Totale Generale	17

Partecipa il Segretario Generale DOTT. SSA MARIA G. FAZIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il **Sindaco – Presidente** dà lettura del punto n. 2 all'ordine del giorno: "Approvazione conferimento delle attività gestionali del servizio idrico di Hidrogest Spa alla nuova Società Hidrogest Gestione Spa, a capitale misto pubblico e privato, con socio selezionato mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica" e relaziona ai Signori Consiglieri così come risulta riportato nella deliberazione n. 15 in data odierna.

Il **Sindaco – Presidente** poiché in aula è presente il Presidente della Società Hidrogest Gestione Spa Dott. Gianmaria Mazzola invita lo stesso a relazionare sull'argomento ai sensi dell'articolo 39 del regolamento del consiglio comunale.

Relaziona quindi il Presidente della Società Hidrogest Gestione Spa **Dott. Gianmaria Mazzola** così come riportato nella deliberazione n. 15 in data odierna.

Dopodiché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco – Presidente così come indicato nella deliberazione n. 15 in data odierna che qui si intende integralmente riportata.

UDITA la relazione del Presidente della Società Hidrogest Gestione Spa Dott. Gianmaria Mazzola così come indicato nella deliberazione n. 15 in data odierna che qui si intende integralmente riportata.

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali così come indicati nella deliberazione n. 15 in data odierna che qui si intende integralmente riportata.

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie Rag. Flavia Sala in ordine alla regolarità contabile dell'atto ai sensi dell'articolo 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio Geom. Pierangelo Previtali, sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000.

CON VOTI favorevoli n. 12, n. 1 astenuto (Ferrari Ivano), contrari nessuno, espresse nelle forme di legge dai n. 13 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente che costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento.

VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n. 267).

CON VOTI favorevoli n. 12, n. 1 astenuto (Ferrari Ivano), contrari nessuno, espresse nelle forme di legge dai n. 13 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

COPIA

ORGANO: **Consiglio Comunale**
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO: LAVORI PUBBLICI
PROPONENTE: Sindaco
Proposta N. 84/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE CONFERIMENTO DELLE ATTIVITA' GESTIONALI DEL SERVIZIO IDRICO DI HIDROGEST S.P.A. ALLA NUOVA SOCIETA' HIDROGEST GESTIONE S.P.A., A CAPITALE MISTO PUBBLICO E PRIVATO, CON SOCIOSELEZIONATO MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA.

PREMESSO CHE:

A) Natura di Hidrogest S.p.A.

- il servizio idrico integrato è gestito nel territorio comunale dalla società Hidrogest s.p.a. (nel prosieguo anche "**Hidrogest**") a seguito di affidamento diretto, secondo il modello organizzativo di autoproduzione dell'in house, ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lett. c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Hidrogest s.p.a. deriva dalla fusione – avvenuta nel 2003 - di due società a totale partecipazione pubblica locale (Servizi Idrici dell'Isola s.p.a. e Intercomunale Servizi s.p.a.), le quali, a loro volta, derivavano dalla trasformazione, ai sensi dell'art. 35, comma 8° della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dell'art. 115 del d.lgs. n. 267 del 2000, di due preesistenti consorzi intercomunali di diritto pubblico ("Consorzio Acquedotto dell'Isola" costituito nel 1946 e "Consorzio Urbanistico Intercomunale dell'Isola" costituito nel 1964), che hanno erogato – in tutto il periodo di tempo richiamato - i servizi idrici sul territorio degli enti locali consorziati;
- Hidrogest SpA attualmente gestisce "*in house*" il servizio idrico o fasi del servizio idrico dei Comuni che, direttamente o per il tramite di Unica SpA, società anch'essa interamente pubblica, ne detengono l'intero capitale sociale secondo le percentuali di seguito precisate:

Soci Hidrogest SpA		% su capitale sociale Hidrogest
Unica SpA		70,570%
Comuni Soci Unica SpA	% su capitale sociale	
Almenno San Bartolomeo	2,51%	
Ambivere	2,26%	
Barzana	0,80%	
Bellusco	0,14%	
Bonate Sopra	6,17%	
Bonate Sotto	5,75%	
Bottanuco	4,79%	
Brembate	7,30%	
Calusco d'Adda	11,91%	
Caprino Bergamasco	1,45%	

Carvico	6,27%	
Chignolo d'Isola	2,80%	
Cisano Bergamasco	2,86%	
Mapello	5,78%	
Medolago	2,26%	
Monte Marengo	1,00%	
Osnago	0,27%	
Palazzago	1,85%	
Ponte San Pietro	10,39%	
Presezzo	4,15%	
Roncola	0,35%	
Solza	2,00%	
Suisio	4,59%	
Terno d'Isola	4,86%	
Torre dè Busi	0,88%	
Valbrembo	1,18%	
Villa d'Adda	5,17%	
Hidrogest Spa	0,25%	
Amministrazione Provinciale di Bergamo		12,977%
Comune di Brembate Sopra		2,050%
Comune di Capriate San Gervasio		5,614%
Comune di Filago		1,609%
Comune di Madone		3,488%
Comune di Pontida		1,187%
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII		2,505%

- Unica Spa (nel prosieguo "**Unica**") è una società partecipata dai seguenti Comuni: Almenno San Bartolomeo, Ambivere, Barzana, Bellusco, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Calusco d'Adda, Caprino Bergamasco, Carvico, Chignolo d'Isola, Cisano Bergamasco, Mapello, Medolago, Monte Marengo, Osnago, Palazzago, Ponte San Pietro, Presezzo, Roncola, Solza, Suisio, Terno d'Isola, Torre dè Busi, Valbrembo, Villa d'Adda ed Hidrogest Spa, che detiene la percentuale del 70,570 nel capitale sociale di Hidrogest;

B) Il quadro normativo di riferimento.

- la nuova disciplina del regime transitorio degli affidamenti diretti di servizi pubblici locali secondo il modello c.d. "in house", contenuta nel comma 8, lett. a) dell'art. 23 bis d.l. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008 come modificato da parte dell'art. 15 d.l. n. 135/2009 convertito con legge n. 166/2009 (nel prosieguo "**Articolo 23-bis**"), prevede che la società "*in house*" possa mantenere l'affidamento diretto del servizio pubblico locale fino alla scadenza prevista nel contratto di servizio, soltanto laddove proceda ad una privatizzazione parziale con la cessione di almeno il 40% del capitale sociale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 23-bis, ovvero tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, e che abbia ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;

- il mantenimento della gestione del servizio idrico da parte di Hidrogest è pertanto subordinato all'attuazione della privatizzazione di cui al citato comma 8, lettera a) dell'Articolo 23-bis;

C) I beni di proprietà di Hidrogest

- le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e dei commi 9 e 10 dell'art. 35 della legge n. 448/2001, vietano all'ente locale di cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici dei servizi se non dopo avere concluso le

operazioni di separazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni afferenti al servizio pubblico locale;

- il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali – TUEL) prevede la possibilità che le reti e gli impianti strumentali all'esercizio dei pubblici servizi possano essere conferite in proprietà a società a capitale interamente pubblico che è incredibile, definite "società proprietarie dei beni" o "società patrimoniali" (cfr. art. 113, comma 13, TUEL);

- Hidrogest, in quanto proprietaria di reti, impianti e altre dotazioni afferenti al servizio idrico, non può pertanto costituire oggetto di privatizzazione, neanche parziale e nemmeno ai sensi del comma 8, lettera a) dell'articolo 23-bis del D.L. n. 112/2008, se non previa "separazione" della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni strumentali al servizio, in quanto, altrimenti, tale privatizzazione, facendo venire meno il requisito della totale partecipazione pubblica, si porrebbe in contrasto con le citate disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e dei commi 9 e 10 dell'art. 35 della legge n. 448/2001;

D) L'Operazione di separazione della proprietà dei beni e di privatizzazione parziale della gestione del servizio.

- Le società Unica e Hidrogest hanno proposto che la gestione del servizio idrico da parte di Hidrogest medesima possa essere conservata mediante una complessiva operazione finalizzata a dare attuazione al disposto contenuto nel comma 8, lettera a), dell'Articolo 23-bis (nel prosieguo "**I'Operazione**"), costituita:

a) dalla separazione della proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni afferenti il servizio idrico di proprietà di Hidrogest rispetto alla gestione del servizio, da attuarsi mediante "conferimento" del ramo di azienda di Hidrogest rappresentato dalla gestione del servizio nel capitale sociale di una società di nuova costituzione denominata "Hidrogest Gestione S.p.A." (di seguito "**Hidrogest Gestione**");

B) dal mantenimento di Hidrogest quale società interamente proprietaria delle reti, degli impianti e delle dotazioni afferenti il servizio idrico con la eventuale nuova denominazione di "Hidrogest Patrimonio S.p.A." (di seguito pertanto "**Hidrogest**" o "**Hidrogest Patrimonio**");

C) dalla privatizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8, lettera a), dell'Articolo 23-bis, della società Hidrogest Gestione SpA, con le modalità e le procedure di cui alla predetta disposizione e dalla attribuzione al Partner privato aggiudicatario della Gara (di seguito "**Partner**" o "**Socio Imprenditoriale**") di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;

Ritenuto e valutato che:

E) Opportunità dell'Operazione.

- con l'attuazione dell'Operazione si perviene alla separazione della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni afferenti il servizio idrico, mantenuta nella titolarità di Hidrogest, con la eventuale nuova denominazione di "Hidrogest Patrimonio S.p.A.", dalla gestione dei predetti beni e dalla erogazione del servizio, attribuita a una società di nuova costituzione ("Hidrogest Gestione SpA"), che risulterà una società mista a partecipazione pubblica e privata, con socio privato operativo selezionato mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del comma 8, lettera a) dell'Articolo 23-bis e del comma 2, lettera b) del medesimo Articolo 23-bis;

- Hidrogest Gestione, come società mista a partecipazione pubblica e privata, sarà pertanto partecipata, per la parte pubblica, da Hidrogest Patrimonio per una quota pari al 60% del suo capitale sociale e, per la parte privata, dal Partner che è risultato aggiudicatario della Gara avente ad oggetto, appunto, l'acquisizione della suddetta quota del 40% di Hidrogest Gestione nonché l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;

- con tale Operazione, viene attuato il disposto di cui al citato comma 8, lettera a), dell'Articolo 23-bis, compatibilmente con le disposizioni di cui al comma 12

dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e dei commi 9 e 10 dell'art. 35 della legge n. 448/2001 e con l'art. 113, comma 13, del TUEL, consentendo la continuazione della gestione del servizio idrico da parte dei Comuni soci, direttamente o indirettamente, di Hidrogest, mediante la nuova società a partecipazione mista pubblica e privata Hidrogest Gestione;

- l'operazione porterà alla gestione completa e definitiva del segmento fognario così come specificato nei modi e tempi indicati nelle **linee guida degli interventi e del Piano Tariffario di cui all'allegato Sub "B"**;

- l'Operazione non comporta una modifica dell'oggetto sociale di Hidrogest S.p.A., riducendosi ad una riorganizzazione delle modalità organizzative di gestione del servizio, resasi necessaria per dare attuazione alle innovazioni legislative sopra richiamate e per consentire la prosecuzione della società;

- i contenuti principali dell'Operazione sono riassunti nel documento "**Breve Nota Illustrativa dell'Operazione**", allegato **sub "A"** alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto altresì che:

F) I Conferimenti in HIDROGEST GESTIONE

- L'Operazione debba prevedere che Hidrogest provvederà a costituire una nuova Società denominata **Hidrogest Gestione** mediante conferimento del ramo di azienda del servizio idrico integrato, rappresentato dalla gestione delle reti, degli impianti e delle dotazioni del servizio idrico (con esclusione del trasferimento a Hidrogest Gestione della proprietà di tali beni) e dalla erogazione del servizio;

- il Partner provvederà, sulla base dell'art. 15 della legge 166/2009, a acquistare la propria partecipazione pari al 40% del capitale sociale di Hidrogest Gestione, contestualmente alla sua costituzione, esclusivamente in denaro;

G) La Gara per la selezione del Partner.

- Hidrogest dovrà bandire una procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 8, lettera a), dell'Articolo 23-bis (nel prosieguo la "**Gara**"), finalizzata alla selezione di uno o più soci cui attribuire la partecipazione del 40% nel capitale sociale di Hidrogest Gestione, nonché l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;

- la Gara dovrà prevedere che l'aggiudicatario si obblighi alla realizzazione degli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, come descritti nelle "**Linee guida degli interventi e del Piano tariffario**", allegato **sub "B"** alla presente delibera ed a farne parte integrante e sostanziale, contenente, fra l'altro, i principi e i criteri direttivi per la determinazione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e delle principali dotazioni, impianti e strutture da realizzare;

- la Gara dovrà essere aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante presentazione da parte dei concorrenti di una Offerta, composta almeno da: A) un'offerta tecnica e gestionale contenente proposte migliorative rispetto al Piano di Impresa che sarà allegato alla Gara ("**Offerta Tecnica**"); B) un'offerta economica contenente a) l'obbligo di sottoscrizione e liberazione in denaro della percentuale del 40% del capitale sociale di Hidrogest Gestione; b) l'eventuale pagamento e versamento di un Sovrapprezzo; c) il prezzo proposto per la realizzazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni afferenti il servizio, compresa l'attività di manutenzione, ("**Offerta Economica**");

- l'aggiudicatario della Gara dovrà impegnarsi a sottoscrivere il "**Contratto di Investimento**", allegato **sub "D"** alla presente delibera ed a farne parte integrante e sostanziale, con il quale il Partner si obbliga:

a) alla sottoscrizione della percentuale del 40% del capitale sociale della società di nuova costituzione Hidrogest Gestione;

b) al versamento in denaro del capitale sociale sottoscritto;

c) al pagamento del sovrapprezzo eventualmente indicato nell'Offerta in sede di Gara;

d) all'accettazione dello "**Statuto**" di Hidrogest Gestione, allegato **sub "E"** alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

e) alla sottoscrizione di "**Patti parasociali**" di Hidrogest Gestione;

f) alla rinuncia a qualsiasi indennizzo o risarcimento, a qualsivoglia titolo, nei confronti della Società, di Hidrogest, di Unica e dei Comuni, nonché dei loro amministratori, soci o consiglieri comunali, nel caso in cui intervenissero le modificazione nell'affidamento del servizio alla Società fino alla revoca o all'annullamento dell'affidamento, anche con effetto retroattivo, a seguito dell'esito del contenzioso pendente tra Hidrogest e l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo, davanti al TAR di Brescia avente ad oggetto il provvedimento con il quale l'Autorità di Ambito ha negato la richiesta di salvaguardia della gestione avanzata da Hidrogest, nonché a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni di legge e/o regolamentari, nonché di qualsiasi altro atto o provvedimento emesso da parte di Autorità amministrative o giurisdizionali, che possano incidere sull'affidamento del servizio;

- il Partner, con la sottoscrizione del Contratto di Investimento, dichiara inoltre ad ogni effetto di essere pienamente a conoscenza della circostanza che la Società inizierà la gestione del servizio idrico a decorrere dal 1.1.2012, fermo restando che, laddove, prima della predetta data di inizio della gestione del servizio, intervenissero modifiche normative o regolamentari, ovvero nuove o diverse interpretazioni giurisprudenziali, che consentissero la prosecuzione della gestione del servizio da parte di una società "in house" partecipata esclusivamente in via diretta o indiretta dai Comuni, Hidrogest si riserva di interrompere l'intera Operazione e di non procedere alla costituzione della Società ovvero di sciogliere e porre in liquidazione la Società, ove costituita;

G) Statuto e Patti parasociali di Hidrogest Gestione.

- la società Hidrogest Gestione sia disciplinata dallo "**Statuto**" allegato **sub "E"** alla presente delibera ed a farne parte integrante e sostanziale;

- i rapporti fra Hidrogest e il Partner siano altresì disciplinati dai "**Patti parasociali**" alla cui stesura e sottoscrizione viene delegato il Consiglio di Amministrazione di Hidrogest Spa;

- gli schemi di Statuto della costituenda società gestionale ed i Patti parasociali che disciplinano i rapporti tra Hidrogest e il Partner della Società garantiscono un adeguato controllo pubblico delle attività strategiche e gestionali che Hidrogest Gestione sarà chiamata a svolgere, a tutela tanto del patrimonio di provenienza pubblica quanto della qualità del servizio erogato;

H) Il Piano di Impresa di Hidrogest e di Hidrogest Gestione

- le società Hidrogest predisporrà un Piano di Impresa che dovrà essere formulato sulla base delle "**Linee guida del Piano di Interventi e del Piano tariffario**", allegato **sub "B"** alla presente delibera ed a farne parte integrante e sostanziale, contenente i principi e i criteri direttivi per la determinazione: a) della tariffa del servizio; b) dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio; c) delle principali dotazioni, impianti e strutture da realizzare; d) dei rapporti, gestionali e economici, fra Hidrogest e Hidrogest gestione che, successivamente, quest'ultima si dovrà impegnare a realizzarlo nelle modalità previste.

I) La gestione del servizio

- Hidrogest Gestione debba iniziare la gestione del servizio idrico a decorrere dalla data del primo gennaio 2012, sulla base dei Contratti di servizio attualmente in essere con i Comuni e del "**Contratto di Servizio Integrativo**"; tale contratto di Servizio integrativo dovrà essere predisposto da Hidrogest al fine di:

- a) riallineare le scadenze contenute negli attuali Contratti di servizio alla data di scadenza statutaria della società Hidrogest Gestione;
 - b) specificare le modalità di trasferimento a favore di Hidrogest dei beni realizzati da Hidrogest Gestione nel corso dell'affidamento del servizio;
- Hidrogest dovrà mettere a disposizione di Hidrogest Gestione i beni di sua proprietà afferenti il servizio;

SI PROPONE

DI CONDIVIDERE l'operazione, descritta nelle premesse, che costituiscono parte integrante sostanziale della presente Deliberazione unitamente agli Allegati, finalizzata a dare attuazione al disposto contenuto nel comma 8, lettera a), dell'Articolo 23-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, come modificato dall'art. 15 del decreto legge n. 135/2009 convertito con legge n. 166/2009, e costituita:

- a) dalla separazione della proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni afferenti il servizio idrico integrato di proprietà di Hidrogest rispetto alla gestione del servizio, da attuarsi mediante "conferimento" del ramo di azienda di Hidrogest rappresentato dalla gestione del servizio nel capitale sociale di una società di nuova costituzione denominata "Hidrogest Gestione S.p.A.";
- b) dal mantenimento di Hidrogest quale società meramente proprietaria delle reti, degli impianti e delle dotazioni afferenti il servizio idrico con la eventuale nuova denominazione di "Hidrogest Patrimonio S.p.A.";
- c) dalla privatizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8, lettera a), dell'Articolo 23-bis, della società Hidrogest Gestione SpA, con le modalità e le procedure di cui alla predetta disposizione e dalla attribuzione al Partner privato aggiudicatario della Gara di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;

DI ASSENTIRE conseguentemente che la forma di gestione del servizio idrico sia attuato secondo il modulo della società mista a partecipazione pubblica e privata, rappresentata da Hidrogest Gestione S.p.A., ai sensi del combinato disposto del comma 8, lettera a), e del comma 2, lettera b), del citato articolo 23-bis;

DI DARE indirizzo all'organo amministrativo di Hidrogest Spa affinché provveda a costituire una nuova Società denominata Hidrogest Gestione mediante conferimento del ramo di azienda del servizio idrico integrato, rappresentato dalla gestione delle reti, degli impianti e delle dotazioni del servizio idrico (con esclusione del trasferimento della proprietà di tali beni) e dalla erogazione del servizio e che il Partner, sulla base dell'art. 15 della legge 166/2009, provvederà ad acquistare la propria partecipazione pari al 40% del capitale sociale di Hidrogest Gestione, contestualmente alla sua costituzione, esclusivamente in denaro;

DI DARE indirizzo all'organo amministrativo di Hidrogest Spa affinché il Socio Privato Imprenditore aggiudicatario della Gara si obblighi alla realizzazione degli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, come descritti nelle "Linee guida degli interventi e del Piano tariffario", allegato sub "B" alla presente deliberazione ed a farne parte integrante e sostanziale, contenente i principi e i criteri direttivi per la determinazione: a) della tariffa del servizio; b) dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio; c) delle principali dotazioni, impianti e strutture da realizzare; d) dei rapporti, gestionali e economici, fra Hidrogest e Hidrogest gestione che, successivamente, quest'ultima, si dovrà impegnare a realizzarlo nelle modalità previste;

DI DARE indirizzo all'organo amministrativo di Hidrogest Spa affinché provveda ad indire la Gara finalizzata alla selezione di uno o più Soci Privati Imprenditori a cui attribuire la partecipazione del 40% nel capitale sociale di Hidrogest Gestione, nonché l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che sia indetta da Hidrogest secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante presentazione da parte dei concorrenti di una Offerta, composta almeno da: A) un'offerta tecnica e gestionale contenente proposte migliorative rispetto al Piano di Impresa che sarà allegato alla gara ("**Offerta Tecnica**"); B) un'offerta economica contenente a) l'obbligo di sottoscrizione e contestuale versamento in denaro del valore della partecipazione del 40% del capitale sociale di Hidrogest Gestione; b) l'eventuale pagamento e versamento del Sovrapprezzo; c) il prezzo proposto per la realizzazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni afferenti il servizio, compresa l'attività di manutenzione ("**Offerta Economica**");

DI CONDIVIDERE appieno i contenuti del "Contratto di Investimento", allegato sub "D" alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

DI CONDIVIDERE appieno i contenuti dello “Statuto” di Hidrogest Gestione, allegato **sub “E”** alla presente deliberazione ed a farne parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE che Hidrogest Gestione inizi la gestione del servizio idrico a decorrere dalla data del primo gennaio 2012, sulla base dei Contratti di servizio attualmente in essere con i Comuni e del “Contratto di Servizio Integrativo”, riportante il riallineamento delle scadenze degli affidamenti in essere, alla durata della Società Hidrogest Gestione;

DI CONDIVIDERE appieno che Hidrogest dovrà mettere a disposizione di Hidrogest Gestione i beni di sua proprietà afferenti il servizio;

DI DARE INDIRIZZO al Consiglio di Amministrazione di Hidrogest affinché provveda alla stesura ed alla stipula di “Patti parasociali” disciplinanti i rapporti fra Hidrogest Gestione e il Partner Privato , che mirino e risultino necessari e/o opportuni al fine dell’ottenimento di quanto previsto dal contratto di investimento e dallo Statuto della stessa Società al fine di attuare l’operazione;

DI DARE MANDATO ai competenti organi di Hidrogest Spa affinché provvedano ad apportare al Contratto di Investimento e allo Statuto, rispettivamente allegati **sub “D” ed “E”** alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, tutte quelle modifiche e/o integrazioni di natura non essenziale che risultino necessarie o anche soltanto opportune al fine di attuare l’Operazione, anche in conseguenza di eventuali proposte migliorative presentate dai concorrenti in sede di Gara;

DI APPROVARE l’immediata eseguibilità della deliberazione.

DI DEMANDARE al responsabile del Servizio gestione del territorio, gli atti di gestione conseguenti.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Geom. Pierangelo Previtali, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione del territorio esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00.

Terno d’Isola, il 11.04.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

F.to Geom. Pierangelo Previtali

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità contabile e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00.

Terno d’Isola, il 11.04.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
F.to Rag. Flavia Sala



\\Appserver\
scansioni\Allegato De

SPAZIO ANNULLATO

SPAZIO ANNULLATO

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to **AVV. CORRADO CENTURELLI**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **DOTT. SSA MARIA G. FAZIO**

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Terno d'Isola, il 04.05.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **DOTT. SSA MARIA G. FAZIO**

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. – D. Lgs. 267/2000.

Terno d'Isola, il

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SSA MARIA G. FAZIO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, il 04.05.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SSA MARIA G. FAZIO